

# **Informativa alla Clientela per la sospensione delle rate dei mutui ipotecari.** Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 7 ed 8 ottobre 2013 nel territorio dei comuni di Bernalda, Montescaglioso, Pisticci e Scanzano Jonico in provincia di Matera.” (Ordinanza n. 145)

## **1. CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO**

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2014 è stato dichiarato lo stato di emergenza per centottanta giorni in conseguenza degli eventi metereologici avversi nei comuni di **Bernalda, Montescaglioso, Pisticci e Scanzano Jonico** in provincia di Matera. In conseguenza della delibera, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile ha emanato l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 145, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 2014, n. 39, contenente disposizioni d'interesse per l'industria bancaria.

In ragione del grave disagio socio economico e sociale ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1218 del codice civile, l'articolo 10 di tale Ordinanza prevede per i mutuatari, che abbiano residenza o sede legale e/o operativa in uno dei comuni danneggiati, **il diritto di richiedere alle banche la sospensione per sei mesi delle rate di mutui ipotecari, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.**

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'Ordinanza, le banche devono informare i mutuatari, almeno mediante avviso in filiale e sul sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a 30 giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione.

## **2. EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI BANCOPOSTA**

La sospensione dal pagamento delle rate dei mutui BancoPosta dovrà essere richiesta entro il **17 aprile 2014**.

Sarà possibile richiedere la sospensione **per 6 (sei) mesi dell'addebito:**

**1) dell'intera rata**

ovvero

**2) della sola quota capitale**

di cui all'operazione/i di finanziamento a medio lungo termine in essere con Deutsche Bank S.p.A.

**A seguito della sospensione con entrambe le opzioni** il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione; le garanzie costituite in favore della Banca per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “traslate” per un periodo pari a quello della sospensione.

**Qualora si scelga l'opzione 2)**, gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

La sospensione **non comporta:**

- L'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
- La richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

### 3. MODALITÀ DI RICHIESTA DELLA SOSPENSIONE E TEMPI DI ACCOGLIMENTO

La sospensione dei pagamenti delle rate sarà effettuata su richiesta scritta per i mutui intestati a soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa in uno dei seguenti comuni in provincia di Matera: **Bernalda, Montescaglioso, Pisticci e Scanzano Jonico.**

I Clienti interessati possono chiedere al proprio Ufficio Postale di riferimento la sospensione dal pagamento delle rate.

A tal fine deve essere:

- Compilato in ogni parte il modulo di richiesta in allegato scegliendo il tipo di sospensione cui si vuole aderire (intera rata o solo quota capitale)
- Sottoscritto il modulo di richiesta in allegato da parte di tutti gli intestatari, coobbligati, fidejussori e datori di ipoteca (in caso di mutuo ipotecario)
- Allegata autocertificazione da parte degli intestatari del danno subito

In mancanza dei requisiti previsti, il diniego alla richiesta sarà comunicato al Cliente entro 15 giorni lavorativi successivi alla presentazione della domanda.